



N. 11

Decreto sul nuovo catasto. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 gennaio 1949;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

E' disposta la formazione e la successiva conservazione di un nuovo catasto geometrico particellare dei terreni e dei fabbricati di questa Repubblica, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo di accertare le proprietà immobiliari e tenerne in evidenza le mutazioni e di perequare l'applicazione dei tributi.

Art. 2.

La misura avrà per oggetto il rilevamento della figura e della estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, anche se non siano soggette ad imposta, e la loro rappresentazione con mappa plano-altimetrica collegata a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, o costruzione stabile, di qualunque materiale essa sia, appartenenti allo stesso possessore ed aventi la medesima qualità e classe o la medesima destinazione.

Art. 3.

Le operazioni di formazione del nuovo catasto saranno compiute da periti catastali delegati dal Governo.

I periti catastali avranno diritto, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di accedere alle proprietà private, con preavviso scritto di almeno cinque giorni.

Chiunque faccia opposizione sarà punito con la multa fino a L. 10.000 a meno che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Art. 4.

La nuova mappa sarà nella scala di 1:2000. Ove maggiore frazionamento lo consigli la mappa potrà essere nella scala di 1:1000.

L'equidistanza delle curve sarà di metri 2,50 per la mappa in scala di 1:2000; qualora la pendenza lo esiga le curve saranno maggiormente distanziate secondo multipli pari di tale equidistanza.

Per la mappa in scala di 1:1000 l'equidistanza sarà di un metro.

Art. 5.

Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione) e alla posizione dei termini (terminazione) delle proprietà.

Art. 6.

La delimitazione e terminazione delle proprietà private sarà eseguita dai possessori nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito manifesto.

Entro lo stesso termine i possessori provvederanno a segnalare, nei modi che saranno indicati, i termini dei loro possessi e le dividenti naturali e artificiali che li delimitano.

Art. 7.

La ricognizione delle dividenti segnalate e il loro rilevamento saranno eseguiti dai periti catastali con l'intervento dei possessori interessati.

L'assenza dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali nominati dal Governo.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori di fatto quali risulteranno all'atto del rilevamento; i beni in contestazione saranno intestati al possessore di fatto con relativa annotazione e con riserva di ogni diritto.

Nei casi di usufrutto la intestazione deve portare in linea principale l'usufruttuario e in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti.

Qualora nell'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcune specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà i singoli compossessori, specificando per ognuno di essi i diritti reali di godimento spettantigli.

Art. 8.

Tutte le altre disposizioni necessarie per la formazione e quelle per l'attivazione e conservazione del nuovo catasto formeranno oggetto di successivi provvedimenti legislativi.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 Febbraio 1949 (1648 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Domenico Tomassoni.

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.